



## **Criteri di deroga al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico**

Dall'anno scolastico 2010/2011 trova piena applicazione la disposizione sulla validità dell'anno scolastico prevista dal Decreto Legislativo 59/2004 e richiamata e integrata dall'art. 2, comma 10, del "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni" (DPR 122/2009); il presente documento intende recepire le indicazioni date dal Ministero dell'Istruzione (CM 20 del 4 marzo 2011) per una corretta applicazione della normativa, stabilendo i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza<sup>1</sup>.

### **1. IL SENSO DEL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA**

Per la normativa, il limite di frequenza deve essere inteso come incentivo al massimo impegno di presenza a scuola da parte degli studenti<sup>2</sup>, al fine di consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

La possibilità di una corretta valutazione<sup>3</sup> degli apprendimenti deve essere elemento di riferimento anche nel momento in cui il Collegio Docenti stabilisce i criteri di deroga al limite minimo di frequenza.

### **2. IL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA**

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di frequenza è il monte ore annuale delle lezioni (990<sup>4</sup>) e non i giorni complessivi di lezione previsti dal calendario scolastico regionale. Quindi i tre quarti di presenza richiesti dal DPR 122/2009 per la validità dell'anno scolastico corrispondono a 742 ore di lezione, per un limite massimo consentito di assenze di 248 ore.

### **3. CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA**

I criteri generali che il Collegio Docenti della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Salesiano San Bernardino intende assumere per la legittimazione della deroga sono quelli previsti dalla CM 20: i casi devono essere *eccezionali, certi e documentati*.

Tra le casistiche apprezzabili che possono determinare la deroga al limite minimo di frequenza si sottolineano:

---

<sup>1</sup> «[ ] Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali [ ] , sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa» (cfr. art. 2, comma 10 del DPR 122/2009).

<sup>2</sup> Come afferma la Nota n. 2065 della *Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione* del Ministero dell'Istruzione, datata 2 marzo 2011: «Non si tratta di un principio assoluto riducibile ad un mero accertamento aritmetico ma di disposizioni che mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica».

<sup>3</sup> La valutazione è sempre un processo formativo: strumento per la crescita integrale dell'allievo che si ispira ai principi pedagogici del Sistema Preventivo di Don Bosco. La valutazione non è l'espressione di una mera misurazione oggettiva, ma è l'esito dei diversi interventi didattici ed educativi guidati dal Progetto Educativo dell'Istituto e dalle strategie condivise in sede di Collegio Docenti e di Consiglio di Classe.

<sup>4</sup> Cfr. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2018. Scuola Secondaria di Primo Grado, p. 5.

### **a) Gravi motivi di salute**

I gravi motivi di salute che compromettono il limite minimo di frequenza (eccetto i casi in cui è prevista l'attivazione di progetti di "Scuola Domiciliare" o di "Scuola in Ospedale") devono essere adeguatamente documentati tramite certificazioni rilasciate dal medico curante, dallo specialista o da ASST e/o presidi ospedalieri, o a firma di psicologi iscritti all'albo che facciano direttamente riferimento a diagnosi di disturbi o malattie che impediscono la frequenza scolastica.

In questa fattispecie rientrano anche le assenze dovute a terapie e/o cure programmate e donazioni di sangue.

### **b) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche**

Le attività sportive e agonistiche devono essere organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e documentate attraverso certificato redatto da un Dirigente Sportivo o da un responsabile dell'organizzazione dell'evento agonistico.

«La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti»<sup>5</sup>.

## **4. CONCLUSIONI OPERATIVE**

Per i casi sopra indicati, il Consiglio di Classe, in stretta relazione con la famiglia, predispose un piano di lavoro personalizzato che garantisca l'acquisizione di elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti.

L'accertamento dei criteri assunti e dei casi che legittimano la deroga viene verbalizzato dal Consiglio di Classe.

Le assenze non continuative, ma ripetute, dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza.

Nel caso in cui non venga rispettato il piano di lavoro personalizzato e non sia possibile raccogliere elementi sufficienti per la valutazione il Consiglio di Classe è impossibilitato a procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il Collegio Docenti, ad ogni inizio di anno scolastico, intende sottoporre a revisione il presente documento e comunicarlo alle famiglie tramite pubblicazione all'albo scolastico e/o Registro on line e sul sito dell'Istituto.

Approvato dal Collegio Docenti  
il 08 febbraio 2017

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  
don Daniele Cucchi



---

<sup>5</sup> Cfr. Nota n. 2065 del 2 marzo 2011.